

MAGNIFICA REGOLA
DI VIGO, LAGGIO CON PINIE' E PELOS
DI CADORE

LAUDO



R.X.V

Borgo Chiare,6 – 32040 Vigo di Cadore (BL)

c.f. 92009790251/p.i. 00924750250

Tel/Fax 0435.570108 - info@regolavigo.org – regoladivigo@legalmail.it

LAUDO

Approvato dall'Ass. Gen. dei Regolieri in data 30/01/1999

(notaio L. Chiarelli -BL- Rep. n°5317 – Racc. n°911)

Decreto Reg. Veneto – n°58 del 03/12/1999 e successivo Decreto nr.30 del 25.08.2000 –Iscritta al nr.114 del registro regionale Veneto delle persone giuridiche di diritto privato assoggettate al DPR 361/2000

Modifiche apportate:

- Ass. Gen. Straord. 12/02/2000 (richieste da Reg. V.to)
(notaio A. Degan – Cortina Rep. n° 3439 – Racc. n° 810)

- Ass. Gen. Straord. 11/06/2000 (richieste da Reg. V.to)
(notaio A. Degan – Cortina Rep. n° 3932 – Racc. n° 905)
Decreto Reg. Veneto – n°30 –del 25/08/2000

- Ass. Gen. Straord. 12/01/2002
(notaio L. Chiarelli – BL - Rep. n° 7646 – Racc. n°2176)
Decreto Reg.Veneto – n°54 del 21.06.2002

-Ass.Gen.Straord. 10/03/2018
(notaio J. Costola – Puos d'Alpago- Rep.n°1477-Racc. n°1128)
Decreto Reg.Veneto – n°10 del 30.01.2019

-Ass.Gen.Straord. 15/02/2020
(notaio J. Costola – Puos d'Alpago- Rep.n°2173-Racc. n°1664)
Decreto Reg.Veneto – n°390 del 24.12.2020

CAPITOLO I

Art. 1) Personalità giuridica.

La Magnifica Regola di Vigo, Laggio con Piniè e Pelos di Cadore, in Comune di Vigo di Cadore (prov. di Belluno), è un ente giuridico di natura privata, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 97 del 31 gennaio 1994. Lo stemma della Regola è quello dell'antica Comunità di Cadore, riprodotto nell'allegato A del presente Laudo. La regola ha inoltre il proprio contrassegno: << R X V >> , che leggesi: Regola di Vigo.

Art. 2) Il laudo.

Il Laudo è il titolo qualificativo e statutario della vita e dell'organizzazione della Regola. Il presente Laudo è approvato a maggioranza con delibera a voto palese per alzata di mano, dalla prima assemblea generale dei regolieri, di natura unica e specifica, da considerarsi valida, in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto; in seconda convocazione, che si potrà tenere un'ora dopo, con la presenza di qualsiasi numero di regolieri. Ogni sua eventuale e successiva modifica, emendamento od integrazione, saranno deliberati dall'assemblea generale dei regolieri, in seduta straordinaria, secondo le modalità stabilite dall'articolo 17 del medesimo.

Art. 3) Finalità.

La Regola si propone di valorizzare l'organizzazione dei regolieri, di conservare, migliorare, amministrare e godere il patrimonio nel quadro delle secolari tradizioni e dello sviluppo economico nonché della difesa ambientale del territorio in cui ha sede.

CAPITOLO II

Art. 4) Qualifica di Regoliere.

Il diritto a far parte della Regola è basato sul vincolo parentale con gli antichi originari. In conformità alle antiche consuetudini sempre osservate, la qualifica di Regoliere è assunta:

a) per eredità dal figlio maschio o femmina, discendente dalle antiche famiglie originarie, in linea paterna o materna purché porti il cognome del genitore regoliere e sia residente nel Comune di Vigo.

I figli adottivi del Regoliere ed i legittimati, sono del tutto parificati ai legittimi.

b) per acquisizione: qualora il nucleo familiare risulti insediato, con continuità, da almeno cento anni nel Comune di Vigo di Cadore, sempreché non abbia avuto od abbia rapporti conflittuali con la Regola.

La richiesta di ammissione dovrà pervenire al Presidente della Regola almeno trenta giorni prima dell'Assemblea Generale competente a deliberare in merito.

Art 5) Sospensione dalla qualifica di Regoliere.

a) La Commissione Amministrativa sospende dalla qualifica di Regoliere chi non risulti residente nel Comune di Vigo di Cadore. Tale sospensione decade non appena essi abbiano ripreso la residenza nel Comune di Vigo di Cadore, dandone avviso scritto e documentato alla Commissione medesima. I regolieri conservano il diritto dei benefici del rifabbrico per la manutenzione della loro casa di abitazione, ad uso della propria famiglia residente a Vigo di Cadore, sempreché si tratti di fabbricati ubicati o da costruire nel territorio di Vigo di Cadore, il tutto in conformità alle norme fissate nell'apposito regolamento.

b) I regolieri residenti all'estero che abbiano perduta o meno la cittadinanza italiana, sono sospesi dalla qualifica di regoliere e la riacquistano al loro rientro in Patria dopo aver riassunto residenza nel Comune di Vigo di Cadore e, se perduta, riacquistata la cittadinanza italiana. Essi dovranno

presentare apposita domanda documentata alla Commissione Amministrativa della Regola. Tutti i regolieri sono iscritti in un apposito elenco.

Art. 6) Sospensione dall'esercizio e dai benefici di Regoliere.

L'Assemblea generale può sospendere dall'esercizio e dai benefici di regoliere:

- a) per un periodo di dieci anni l'amministratore o gli amministratori che si siano resi colpevoli di indebito maneggio di denaro o di beni della Regola fatti salvi la refusione dei danni ed i provvedimenti di legge;
- b) per un periodo da cinque a dieci anni, i regolieri che palesemente abbiano danneggiato il patrimonio della Regola o contravvenuto alle disposizioni del Laudo e dei regolamenti, agendo in maniera arbitraria o abusiva ed in contrasto con i principi di tutela e valorizzazione dei beni agro-silvo-pastorali;
- c) i regolieri che si siano resi debitori verso la Regola e messi in mora dal tesoriere, finché perdura lo stato di mora;
- d) per un periodo di due anni coloro che, senza giustificato motivo, non abbiano sentito il dovere morale di intervenire alle riunioni della Assemblea Generale (sia ordinaria che straordinaria) per due volte consecutive, senza fornire motivata giustificazione scritta, e ciò su segnalazione della Commissione Amministrativa.

Art. 7) Anagrafe generale della Regola

Per anagrafe generale si intende il ruolo dei regolieri, con la indicazione del ceppo (cuius) dal quale discendono, che costituisce il titolo di appartenenza alla Regola.

Sono iscritti:

- a) il figlio maschio o femmina, coniugato/a o vedovo/a, con o senza figli che abbia un focolare proprio;
- b) ogni altro figlio maschio o femmina che abbia un focolare proprio e che sia maggiorenne. E' fatto obbligo a quest'ultimi di dimostrare in maniera concreta e di certificare sotto la propria responsabilità morale e civile la loro condizione all'interno del nucleo familiare;
- c) il tutore dei minorenni o interdetti, nell'interesse dei figli del regoliere.

Sono famiglie originarie della Regola quelle indicate nell'allegato C. L'anagrafe è conservata presso la segreteria della Regola ed ogni avente diritto può chiederne copia, a proprie spese.

Art. 8) Concessione ai non iscritti nell'anagrafe della Regola.

Pur non essendo iscritti nell'anagrafe della Regola, godono della concessione dell'uso dell'erbativo, del fabbisogno del legname da opera e da lavoro per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei fabbricati civili e rurali situati nel territorio di Vigo di Cadore, le seguenti categorie di persone:

- a) la vedova o il vedovo di regoliere, finché dura lo stato di nubilità/celibato;
- b) le donne o gli uomini divorziati e/o separati legalmente dal rispettivo coniuge regoliere. Tutte le persone succitate saranno iscritte in apposito elenco.

Art. 9) Rapporto tra i Regolieri e i loro beni: diritti e doveri.

Il rapporto si istituisce tra i regolieri e i loro beni. E' privato ed ereditario per effetto della natura allodiale dei beni e del titolo di trasferimento ed è basato su principi di solidarietà.

Ciascuno ha il dovere di cooperare e lavorare alla conservazione, valorizzazione e progresso del patrimonio comune. I regolieri eletti nelle commissioni della Regola sono tenuti ad accettare almeno per un primo quinquennio l'incarico e ciò salvo impedimenti documentati e riconosciuti. Qualora non l'accettino o si dimettano senza validi motivi entro il quinquennio verranno sospesi dai benefici di regoliere per un periodo equivalente a quello al quale si riferisce la rinuncia.

I regolieri hanno l'obbligo morale di controllare e difendere, anche intervenendo direttamente, ogni e qualsiasi bene del loro patrimonio, cercando di prevenire tutti gli atti illeciti ed abusivi.

Ai Regolieri competono poi i seguenti diritti:

- a) di partecipare all'assemblea con diritto di voto;
- b) l'elettorato attivo e passivo all'interno della Regola;
- c) al fabbisogno di legname per rifabbrico, in relazione alle esigenze familiari e non industriali, accertate ai sensi del regolamento;
- d) di erbatico e legnatico per i bisogni del fuoco.

La facoltà di esercitare i diritti di cui ai punti a) e b), può essere delegata a qualsiasi membro del nucleo familiare, purché avente titolo alla qualifica di regoliere e maggiorenne. L'esercizio di questi diritti è disciplinato da apposito regolamento.

CAPITOLO III

Art. 10) Beni della Regola.

I beni della regola sono costituiti:

- a) dal patrimonio antico, in particolare agro-silvo pastorale, vincolato in perpetuo, inalienabile, indivisibile ed inusucapibile;
- b) dal patrimonio acquisito a qualsiasi titolo dalla Regola dopo il 31 dicembre 1952;
- c) da tutti gli altri beni mobili ed immobili riconosciuti della Regola in facoltà di quanto stabilito dal comma 4 art. 6 L.R. N. 26 del 19 agosto 1996.

CAPITOLO IV

Art. 11) Godimento della proprietà comune.

L'utilizzo dei beni comuni avviene in conformità della loro destinazione al lavoro, all'industria agro-silvo-pastorale e all'interesse delle famiglie. Essa dovrà esercitarsi in modo comune, cioè senza quote. La gestione dei boschi e dei pascoli viene curata attraverso una idonea conduzione e secondo un piano economico di riassetto forestale dei beni silvo-pastorali redatto ai sensi dell'art. 23 della Legge Regionale 13 settembre 1978, n. 52, beneficiando delle provvidenze regionali per tali scopi. Il piano economico, deliberato dalla Commissione Amministrativa, è approvato dalla Giunta regionale che potrà disporre dei controlli tecnici ritenuti necessari. Il piano economico viene redatto da un tecnico scelto dalla amministrazione della Regola.

Art. 12) Utilizzazione dei proventi.

I proventi derivanti dalla utilizzazione dei beni, in special modo dai boschi, dopo aver soddisfatto i diritti dei regolieri, in particolare quello del rifabbrico e del fuoco, come previsto dal regolamento, saranno destinati:

- a) alla conservazione ed al miglioramento dei suoi beni agro-silvo-pastorali e di ogni altro bene mobile ed immobile;
- b) all'organizzazione ed al godimento dei beni stessi.

Art. 13) Interventi facoltativi della Regola.

La Regola, ai fini dello sviluppo economico e sociale della comunità in cui opera può proporsi subordinatamente alla propria disponibilità di bilancio di:

- a) favorire la preparazione culturale e professionale;
- b) incoraggiare, esercitare e promuovere la sperimentazione agraria forestale, lo sviluppo della zootecnia e delle attività connesse, compreso l'agriturismo e la fattoria didattica;
- c) incoraggiare e promuovere quelle attività che tendono a migliorare le condizioni morali, sociali, economiche e di vita della popolazione regoliera;
- d) incoraggiare e promuovere l'artigianato locale, la piccola e media industria, in connessione con le attività principali di conservazione ed utilizzazione dei beni di origine regoliera;

- e) intervenire con aiuti finanziari in caso di calamità o patologie che comportano particolari e costosi interventi o terapie, che colpiscano i singoli regolieri secondo apposite norme fissate dal regolamento;
- f) promuovere ed incoraggiare la raccolta di vecchie tradizioni e di consuetudini del folclore e del dialetto;
- g) incoraggiare e promuovere il turismo ed in genere le attività sportive;
- h) concorrere alla manutenzione degli edifici di culto e al sostegno della relativa attività;
- i) concorrere negli interventi di tipo socio-assistenziale con particolare attenzione agli anziani in condizioni di disagio economico-familiare ed ai soggetti disabili;
- j) concorrere, anche in consorzio con altre regole ed altri enti, alla creazione ed al finanziamento di speciali fondi di credito aventi il solo scopo di agevolare ed incentivare lo sviluppo economico e sociale della comunità regoliera, e ciò in base a speciale regolamento da approvarsi dall'assemblea;
- k) eseguire opere finanziate con contributo della Regione o della locale Comunità Montana o altri enti legalmente riconosciuti.

CAPITOLO V

Art. 14) Compiti della comunità regoliera.

Sono compiti della comunità regoliera:

- a) la ricognizione, la redazione e rielaborazione del Laudo in base alle proprie tradizioni ed usi;
- b) la ricognizione e l'aggiornamento periodico dell'anagrafe generale dei regolieri;
- c) la compilazione, la conservazione e l'aggiornamento di un apposito inventario dei beni immobili e mobili, indicandone la consistenza, l'origine e la destinazione;
- d) l'amministrazione ordinaria e straordinaria del patrimonio con l'espletamento di tutti gli atti allo scopo necessari.

CAPITOLO VI

Art. 15) Organi della Regola.

Gli organi della regola sono:

- a) l'Assemblea generale dei regolieri;
- b) la Commissione amministrativa;
- c) il Presidente;
- d) la Commissione consultiva dei regolieri;
- e) il Collegio dei revisori.

Un nucleo familiare può essere rappresentato, ad ogni livello e con il consenso degli altri membri, da qualsiasi componente idoneo, senza distinzione di sesso, purché avente titolo alla qualifica di regoliere e maggiorenne.

Art. 16) Assemblea generale.

L'assemblea generale è costituita da tutti i regolieri iscritti nell'anagrafe generale della Regola ed è il massimo organo deliberante. L'assemblea generale viene convocata in seduta ordinaria in concomitanza con l'approvazione del bilancio annuale o qualora le circostanze lo rendessero necessario. In seduta straordinaria su deliberazione della Commissione amministrativa o quando un decimo dei regolieri iscritti nell'anagrafe generale ne faccia richiesta con istanza motivata. Le firme dei richiedenti dovranno essere autenticate dal Segretario Comunale o da notaio. L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei Regolieri iscritti alla anagrafe; in seconda convocazione, che si potrà effettuare un'ora dopo, con qualunque numero di presenti. L'Assemblea straordinaria è valida in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei regolieri iscritti alla anagrafe; in seconda convocazione, che potrà essere

fissata un'ora dopo, con la presenza di almeno 1/5 (un quinto) degli aventi diritto. Nell'avviso di convocazione dell'assemblea dovrà essere indicato il giorno, l'ora e il luogo della adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nessun argomento può essere trattato legalmente se non incluso nel medesimo ordine del giorno. L'avviso di convocazione sarà personale, quindi notificato ad ogni singolo regoliere tramite l'incaricato della Regola o a mezzo del servizio postale, almeno cinque giorni prima della riunione. Verranno comunque esposti gli avvisi generali nei luoghi pubblici più indicati.

Il presidente dell'Assemblea è eletto dalla stessa a maggioranza dei presenti per alzata di mano.

Art. 17) Deliberazioni della Assemblea generale.

L'Assemblea generale in seduta ordinaria delibera:

- a) in prima convocazione, con votazione a maggioranza, della metà più uno dei Regolieri iscritti all'anagrafe;
- b) in seconda convocazione, che dovrà effettuarsi almeno un'ora dopo, con votazione a maggioranza dei regolieri presenti, salvo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 18.

Nel caso di seduta straordinaria, l'assemblea delibera:

- a) in prima convocazione, con votazione a maggioranza, di almeno la metà più uno dei Regolieri iscritti alla anagrafe;
- b) in seconda convocazione che si potrà tenere un'ora dopo, con votazione a maggioranza, dei Regolieri presenti, salvo quanto previsto dal seguente punto 4 (quattro).

La convocazione straordinaria è richiesta per le deliberazioni in merito alle seguenti questioni:

- 1) modifiche al presente statuto ed al relativo regolamento, all'elenco dei Capi-famiglia regolieri ed all'elenco dei beni del patrimonio antico della Regola;
- 2) il piano di delimitazione del patrimonio antico suscettibile di sviluppo turistico;
- 3) la modifica della destinazione stabilita per i beni costituenti il patrimonio antico;
- 4) l'accettazione di nuovi Regolieri per la quale è necessario il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei regolieri presenti.

La votazione deve essere segreta se tratta questioni concernenti persone o se la commissione amministrativa lo richieda espressamente. Palese per alzata di mano negli altri casi. Gli astenuti si computano sia per determinare il numero legale dei presenti, sia per stabilire la maggioranza necessaria perché le deliberazioni siano valide.

Gli atti depositati ai sensi del comma 2 dell'art. 3 della legge regionale 19 agosto 1996 n. 26, vengono approvati per alzata di mano.

Art. 18) Sfera di competenza della Assemblea.

Nella seduta ordinaria di ogni anno l'assemblea generale è chiamata a deliberare:

- 1) Il conto consuntivo dell'esercizio precedente ed il bilancio di previsione predisposti dalla Commissione Amministrativa. Il Presidente e i componenti la Commissione in carica nell'anno cui si riferisce il consuntivo possono partecipare alla discussione del medesimo, ma devono assentarsi al momento della votazione. L'Assemblea elegge il suo presidente ad hoc;
- 2) l'elezione del Collegio dei revisori dei conti quando sia in scadenza e l'approvazione del regolamento per l'elezione della Commissione Amministrativa, fermo restando che per l'elezione della Commissione Amministrativa devono sussistere i quorum costitutivi e deliberativi previsti per l'Assemblea in seduta straordinaria;
- 3) i tagli straordinari di boschi che prevedano l'utilizzazione oltre la ripresa normale annua;
- 4) sulla costituzione dei consorzi di qualsiasi genere con altre Regole o con altri Enti;
- 5) sulla approvazione dei regolamenti speciali proposti dalla Commissione Amministrativa;
- 6) sulla cessione di crediti portanti ipoteche anche senza incasso totale del credito, sulle servitù o costituzioni di rendite fondiarie;
- 7) sulle transazioni, sopra i diritti di proprietà o servitù;

- 8) sulla assunzione di spese facoltative e non d'istituto che vincolino la Regola per oltre cinque anni o il cui importo superi un ventesimo delle entrate patrimoniali dell'anno precedente;
- 9) sull'assunzione di mutui;
- 10) su ogni atto di ordinaria amministrazione che impegni o vincoli la Regola per oltre cinque anni;
- 11) sulle locazioni o conduzioni per un termine maggiore di nove anni;
- 12) sulla sospensione dall'esercizio di diritto di regoliere;
- 13) ratifica dei ricorsi amministrativi o procedimenti giudiziari promossi dalla Commissione Amministrativa a norma dell'art. 21 punto 7.

Perché i provvedimenti siano validi, sono richiesti sempre i voti favorevoli della metà più uno dei regolieri iscritti all'anagrafe in prima convocazione. Nella seconda convocazione l'Assemblea delibera con la maggioranza dei voti dei regolieri presenti. Per poter deliberare validamente sugli argomenti indicati ai punti 7-9 e 10 è sempre richiesto il voto favorevole dei due terzi dei regolieri presenti.

CAPITOLO VII

Art. 19) Commissione amministrativa.

La Commissione Amministrativa è l'organo esecutivo ed è composta da nove membri, eletti mediante votazione segreta fra i regolieri iscritti all'anagrafe generale, previa presentazione anticipata di liste blindate composte di nove candidati, scelti liberamente fra entrambi i sessi. Resta in carica cinque anni. I componenti della Commissione sono sempre rieleggibili. Le votazioni della Commissione sono disciplinate da un regolamento interno.

Non sono eleggibili:

- a) gli analfabeti;
- b) gli stipendiati e salariati dalla Regola o dai Consorzi ai quali la Regola appartiene;
- c) coloro che hanno liti pendenti con la Regola. E' considerata lite pendente anche la messa in mora da parte del tesoriere;
- d) coloro che siano gestori in proprio o a nome di terzi di impresa per la utilizzazione di boschi di proprietà della Regola;
- e) coloro i quali direttamente od indirettamente, hanno in appalto o subappalto lavori e forniture con la Regola.

Non possono far parte contemporaneamente della Commissione Amministrativa gli ascendenti, i discendenti, il fratello, la sorella, il suocero, il genero, la nuora ed il cognato.

Dovendo procedere alla sostituzione per morte, per dimissioni, per decadenza o per sopravvenuta incapacità di almeno due membri, e non oltre due membri, della Commissione Amministrativa, l'Assemblea viene convocata a tal scopo entro 60 giorni per provvedervi in seduta ordinaria; qualora siano da sostituire più di due membri della Commissione Amministrativa, l'Assemblea viene convocata in seduta straordinaria entro il medesimo termine.

Art. 20) Deliberazioni della Commissione Amministrativa.

La commissione amministrativa delibera a maggioranza di voti e le sue deliberazioni non sono valide se non intervengono almeno cinque dei nove membri. I membri che non intervengono alle riunioni per due volte consecutive senza giustificato motivo, vengono dichiarati decaduti con motivato provvedimento della Commissione amministrativa.

Art. 21) Competenze della Commissione amministrativa.

La commissione amministrativa delibera:

- 1) sulla redazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente e del bilancio di previsione dell'esercizio successivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea a norma dell'art.18;

- 2) sull'utilizzazione dei boschi e delle vendite boschive ordinarie e anche di quelle straordinarie se preventivamente approvate dall'assemblea;
- 3) sulla nomina, assunzione, licenziamento del personale amministrativo e di custodia, come previsto dal regolamento organico;
- 4) sulla formazione ed aggiornamento dell'anagrafe dei regolieri e delle liste speciali;
- 5) sulla concessione dei diritti, contributi e sussidi previsti dal presente statuto e dai regolamenti speciali;
- 6) sui crediti di rendita fondiaria e di servitù;
- 7) sulla promozione di ricorsi amministrativi e procedimenti giudiziari (arbitrati compresi) per la tutela dei diritti e/o degli interessi legittimi della Regola dinanzi alle Autorità competenti, in ogni stato e grado, nonché sulla costituzione in giudizio per resistere in procedimenti promossi contro la Regola; il tutto con facoltà di nominare patrocinatori legali e consulenti tecnici. Delle iniziative assunte sarà data comunicazione all'Assemblea nella prima riunione utile, pena la decadenza delle stesse;
- 8) sulle variazioni di bilancio in corso di esercizio;
- 9) sulla convocazione dell'assemblea dei regolieri;
- 10) sull'approvazione dei progetti relativi alla esecuzione dei lavori;
- 11) sulla promozione di tutte le iniziative utili allo sviluppo ed al progresso sociale ed economico della Regola e dei Regolieri, avvalendosi anche delle provvidenze delle Comunità Montane e di altri enti;
- 12) su argomenti di competenza dell'Assemblea, in caso di urgenza. Il provvedimento sarà poi sottoposto all'Assemblea per la ratifica, nella prima riunione utile.

Art. 22) Il Presidente.

Il presidente è il capo dell'Ente. E' eletto dalla Commissione Amministrativa nel suo seno nella prima seduta dopo le elezioni a maggioranza assoluta di voti. E' il legale rappresentante dell'associazione, ne ha la firma e la rappresenta in giudizio, in ogni grado di giurisdizione. Tutela in generale gli interessi della regola. In caso di impedimento o assenza del presidente lo sostituisce il Vice Presidente, che viene eletto subito dopo la nomina del Presidente.

Art. 23) Competenze del Presidente.

Spetta al Presidente:

- 1) presiedere la Commissione Amministrativa;
- 2) rappresentare la Regola in tutti gli atti, sia interni sia di rilevanza esterna (contratti, intimazioni, diffide, ecc...), ed in tutti i procedimenti di cui all'art. 21 punto 7. In caso di impedimento o di incompatibilità del Presidente la rappresentanza sarà assunta dal vice Presidente o da altro Amministratore all'uopo delegato dalla Commissione;
- 3) spedire gli avvisi per la convocazione dell'assemblea, della Commissione Amministrativa e della Commissione consultiva;
- 4) dare esecuzione alle deliberazioni della Assemblea e della Commissione Amministrativa;
- 5) porre le materie da trattare durante le adunanze dell'Assemblea, previo parere della Commissione Amministrativa e della Commissione consultiva;
- 6) sovrintendere alla Commissione Amministrativa ed assicurare l'osservanza delle norme statutarie e dei regolamenti;
- 7) stabilire l'orario d' ufficio del personale dipendente su parere della Commissione Amministrativa.

Art. 24) Commissione consultiva.

La Commissione Consultiva regoliera è l'organo consultivo della Commissione Amministrativa ed è composto da 7 (sette) membri eletti con votazione segreta, scelti fra i regolieri iscritti nell'anagrafe generale. La Commissione consultiva non ha poteri deliberativi e il suo parere non è vincolante, e

dura in carica cinque anni. Non possono far parte della suddetta Commissione i componenti della Commissione Amministrativa, gli stipendiati della Regola ed i salariati della stessa o dei consorzi ai quali la regola appartiene. Le modalità per l'elezione della Commissione consultiva saranno contemplate in apposito regolamento.

Art. 25) Competenze della Commissione consultiva.

La commissione consultiva viene convocata normalmente ogni qualvolta sussista la necessità di approfondire argomenti importanti. La convocazione sarà fatta dalla Commissione amministrativa, che sentirà il parere circa:

- 1) eventuali ricorsi amministrativi e/o procedimenti giudiziari di cui all'art. 21 punto 7;
- 2) il conto consuntivo ed il bilancio di previsione di cui all'art. 18 punto 1;
- 3) i regolamenti che intende proporre all'Assemblea generale;
- 4) le utilizzazioni e vendite di legnami, ordinarie e straordinarie;
- 5) le variazioni di bilancio in corso di esercizio, sempreché siano superiori ad un ventesimo delle entrate;
- 6) le contrattazioni di mutui e prestiti per somme autorizzate dall'Assemblea;
- 7) l'approvazione di progetti relativi all'esecuzione di lavori straordinari;
- 8) argomenti di competenza dell'Assemblea in caso di urgenza, salvo ratifica da parte di questa;
- 9) la convocazione dell'Assemblea e ogni altro argomento che la Commissione Amministrativa ritiene meritevole di particolare attenzione.

Art. 26) Collegio dei revisori dei conti.

Il collegio dei revisori dei conti è l'organo di controllo sugli atti amministrativi adottati dalla Commissione amministrativa. Esso è composto da tre membri, eletti ogni quinquennio contestualmente alla Commissione Amministrativa dalla Assemblea dei Regolieri nel proprio seno, mediante votazione segreta; decade con la Commissione stessa. Il Presidente del Collegio dei revisori dei conti è eletto dal Collegio medesimo nel suo seno nella prima seduta successiva alle elezioni a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Non possono far parte del Collegio dei revisori i membri della Commissione amministrativa e consultiva.

Art. 27) Competenze del collegio dei revisori.

Al collegio dei revisori dei conti sono demandati i seguenti compiti:

- 1) revisione del conto consuntivo dell'anno in corso alla loro nomina, con la massima facoltà di controllare tutti gli atti che si riferiscono all'esercizio corrispondente;
- 2) esaminare la legittimità e regolarità degli atti stessi e relazionare all'Assemblea, nella convocazione ordinaria annuale, previa pubblicazione all'Albo della Regola di copia analitica del conto stesso, sette giorni prima della convocazione;
- 3) potranno prendere visione di atti che si riferiscono a voci di spese ripartite in più annualità al solo fine di accertare la legittimità delle spese stesse e ciò senza entrare nel merito di conti già approvati dalla assemblea di esercizi precedenti;
- 4) autorizzare il proprio presidente a convocare l'Assemblea dei regolieri per gravi irregolarità amministrative, o quando la Commissione Amministrativa non provveda o sia dimissionaria.

Art. 28) Collegio arbitrale.

Tutte le controversie (eccetto quelle inderogabilmente riservate alla competenza esclusiva dell'Autorità giudiziaria) tra i Regolieri e la Regola, saranno decise da un Collegio arbitrale così composto: un arbitro nominato dal Regoliere o dai Regolieri interessati alla controversia, un Arbitro nominato dalla Regola, il terzo Arbitro, con funzioni di Presidente del Collegio, designato su

accordo dei due Arbitri di parte o, in caso di mancato accordo, dal Presidente del Tribunale di Belluno.

L'arbitrato sarà regolato, anche quanto alle modalità di nomina degli Arbitri, i termini per la decisione e per l'impugnabilità del lodo, dalle norme del codice di procedura civile (art. 810 e segg., art. 820 e segg.).

Il Collegio potrà esperire tentativi di conciliazione, dispone sopralluoghi, accertamenti tecnici, perizie e consulenze, richieste di informazioni alle parti come alla Pubblica Amministrazione, esibizione di documenti, interrogatorio di parti e testimoni. Il termine per il deposito del lodo di cui all'art. 820 c.p.c. si intenderà sospeso nel periodo delle ferie giudiziarie (1 agosto-15 settembre); salve comunque le eventuali proroghe di cui alla citata norma.

Il Collegio deciderà secondo diritto.

Art. 29) Personale della regola.

Il personale della regola sarà preferibilmente scelto fra i regolieri iscritti nell'anagrafe o fra i loro familiari, purché abbiano i requisiti prescritti. La Regola può avere un segretario, anche in consorzio con altre regole. Il rapporto di lavoro con il personale della Regola è disciplinato da apposito regolamento.

Art. 30) Operazioni contabili.

Gli amministratori della regola non possono in alcun caso avere il maneggio diretto del denaro della Regola. Tutte le operazioni di cassa si devono effettuare tramite il tesoriere, mediante emissione di reversali, ruoli e mandati di pagamento debitamente firmati dal Presidente e dal segretario.

Art. 31) Il tesoriere.

La Regola ha un suo tesoriere. Il servizio di tesoreria può essere affidato anche ad altre Regole consorziate, ad un Ente od istituto di credito ed è disciplinato da apposito contratto di appalto deliberato dalla Commissione Amministrativa.

Art. 32) Conto consuntivo.

Il tesoriere rende ogni anno il suo conto delle entrate e delle spese entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, munendolo della propria firma.

Art. 33) Anno finanziario.

L'anno finanziario inizia con il primo di gennaio e termina con il 31 dicembre dello stesso anno. La contabilità dell'esercizio finanziario comprende il conto del bilancio ed il conto generale del patrimonio.

Art. 34) Deliberazioni.

Tutti gli atti di amministrazione dell'assemblea e della commissione amministrativa devono formare oggetto di apposita deliberazione da trasciversi nei rispettivi registri in ordine cronologico. Le deliberazioni devono essere pubblicate all'albo della Regola a cura e sotto la responsabilità del segretario, per otto giorni consecutivi e devono recare i termini di esposizione all'albo.

Art. 35) Esecutività delle deliberazioni.

La deliberazione diviene esecutiva ove non siano state presentate opposizioni entro il termine degli otto giorni successivi alla data di scadenza di pubblicazione e, ove ricorra il caso, entro otto giorni dalla data di notificazione. In caso di opposizione la delibera non potrà divenire esecutiva se non dopo le decisioni favorevoli della commissione consultiva o della commissione arbitrale, secondo le rispettive competenze.

Art. 36) Appalti - Locazioni – Alienazioni.

Tutti gli appalti, locazioni ed alienazioni di cose e di opere devono essere svolti normalmente mediante gare di licitazione privata. Nel caso di convenienza economica e fatto salvo quanto disposto dall'art. 10, è consentito di procedere mediante trattativa privata, alla presenza di almeno cinque membri della Commissione amministrativa e con l'assistenza del segretario e di almeno cinque membri della Commissione consultiva.

Art. 37) Registri.

La Regola ha un apposito ufficio. L'ufficio deve curare e tenere i seguenti registri:

- 1) registro delle deliberazioni (uno per quello dell'assemblea ed uno per quello delle deliberazioni della Commissione Amministrativa);
- 2) una rubrica alfabetica per agevolare il reperimento delle assegnazioni ad ogni singolo regoliere;
- 3) gli inventari dei beni immobili e dei beni mobili che costituiscono il patrimonio della regola, aggiornati e firmati dal presidente e dal segretario ogni cinque anni, in occasione del rinnovo della Commissione Amministrativa;
- 4) il registro di anagrafe dei regolieri, la cui revisione ed aggiornamento annuale devono essere firmati dal Presidente e dal segretario;
- 5) il registro partitario - carico e scarico - dei regolieri ed aventi diritto di cui all'art. 8, nel quale devono essere annotate le concessioni dei contributi o dei sussidi e tutte le erogazioni percepite dal regoliere stesso;
- 6) il repertorio degli atti soggetti a registrazione;
- 7) il libro mastro di contabilità e quant'altro stabilito dalle leggi tributarie;
- 8) il registro di protocollo per la registrazione della corrispondenza in arrivo ed in partenza.

Art. 38) Amministratore unico.

Se, per qualunque motivo, la Regola venisse a trovarsi senza il Presidente o la Commissione Amministrativa, l'assemblea generale viene convocata per la nomina di un Amministratore unico, mediante votazione segreta, scelto fra i regolieri. L'Assemblea viene convocata dal regoliere più anziano in età facente parte della Commissione consultiva, d'intesa con il segretario della Regola. Se il Regoliere più anziano fosse impossibilitato o non volesse convocare l'Assemblea, vi provvederà in sostituzione, il regoliere che gli succede in ordine di età nella Commissione consultiva. L'Amministratore unico, che dovrà essere scelto per riconosciuta probità e che non sia dipendente da Società o da enti pubblici o privati, svolgerà l'ordinaria amministrazione e provvederà all'indizione delle elezioni per la nomina della Commissione amministrativa, entro il più breve tempo possibile e comunque non oltre sei mesi dalla data della nomina.

Art. 39) Liquidazioni.

Ai componenti delle Commissioni della Regola, dei Collegio dei revisori e del Collegio arbitrale saranno liquidati solo gli emolumenti loro spettanti per rappresentanze, viaggi ecc...
Eventuali assegni annuali di rappresentanza al Presidente saranno annualmente deliberati dalla Assemblea della Regola.